

Regolamento disciplinante il trasporto scolastico

Approvato con deliberazione consiliare n° del

Art. 1 - Premessa

1. Il Comune di Carugo gestisce in economia il servizio di trasporto scolastico, nell'ambito del generale servizio di trasporto pubblico locale.
2. Tale servizio garantisce il trasporto degli alunni della scuola primaria, con i limiti e le esclusioni di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Richiesta di erogazione del servizio di trasporto scolastico

1. Possono usufruire del trasporto gli alunni o i bambini abitanti nel territorio del Comune di Carugo, la cui residenza dista più di 1 km dalla scuola, calcolato seguendo le vie di percorrenza del paese;
2. Il genitore, o chi ne fa le veci, di ogni alunno rispondente ai requisiti di cui al comma precedente può richiedere all'Ente l'iscrizione dell'alunno al servizio di trasporto scolastico.
3. Le richieste devono pervenire entro il 31 maggio di ogni anno al protocollo comunale. Domande pervenute successivamente saranno accettate soltanto se il loro accoglimento non causi modifiche orarie né problemi relativamente alla capienza dei mezzi destinati al servizio.
4. L'eventuale rigetto dell'istanza di cui ai precedenti commi dovrà essere motivata e comunicata al richiedente per iscritto entro 20 giorni dal termine di cui sopra.
5. I modelli per l'iscrizione sono disponibili in qualsiasi momento presso gli uffici e sono comunque divulgati, a cura dell'ufficio competente, anche presso le scuole e l'istituto comprensoriale, ove si raccolgono le iscrizioni alle scuole stesse.
6. L'accoglimento della domanda prevede l'impegno da parte del genitore al pagamento della tariffa fissata dalla Giunta Comunale ed il rispetto assoluto della normativa contenuta in questo Regolamento.
7. Non sono ammessi ad usufruire del servizio gli alunni delle famiglie che, nonostante la diffida a provvedere al pagamento non sono in regola con la contribuzione relativa all'anno precedente;

Art. 3 - Modalità di effettuazione del servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto degli alunni dal luogo di residenza alla sede della scuola e viceversa, fermo restando che:
 - non viene effettuato un servizio porta a porta, ma sono prestabiliti dei punti di raccolta, tenuto conto degli utenti iscritti e della dislocazione logistica delle famiglie, e della sicurezza delle fermate verificata dal Comandante della Polizia Locale.
 - gli orari del servizio sono prestabiliti e tengono conto dell'esigenza dell'intera collettività e non del singolo utente.
2. Sul territorio, le fermate sono indicate da apposita segnaletica. E' fatto divieto agli autisti del servizio di fermarsi, far salire o scendere alunni al di fuori delle apposite fermate.

Art. 4 - Accompagnamento, prelievo, responsabilità

1. E' fatto obbligo ad un genitore, o ad un delegato, di accompagnare e di prelevare il minore alla fermata prevista all'orario prestabilito. Tale obbligo non può essere derogato. Al momento dell'iscrizione possono essere indicati fino a 3 nominativi di adulti autorizzati al prelievo per ogni alunno.

2. Nessuna responsabilità può essere attribuita al personale incaricato del trasporto scolastico per fatti accaduti dopo la consegna, alla fermata prestabilita, del minore all'adulto autorizzato di cui al precedente comma.

3. Gli autisti del servizio non sono in alcun modo tenuti ad attendere alle fermate oltre l'orario stabilito.

4. In caso di assenza del familiare addetto al prelievo dell'alunno, o di suo delegato, all'orario stabilito, l'alunno sarà custodito dall'accompagnatore o dall'autista, fino al termine della corsa. I familiari potranno prelevare il minore presso il comune.

5. In caso di recidivo comportamento negligente della famiglia, il Comune provvederà, previa intimazione, all'esclusione dal servizio.

In caso di prolungate assenze ingiustificate si provvederà alla cancellazione dal Servizio, assegnando il posto ad altro richiedente.

Art. 5 - Durata e costi del servizio di trasporto scolastico

1. La Giunta Comunale fissa la quota contributiva relativa all'utilizzo del servizio di trasporto scolastico; il pagamento potrà essere effettuato presso la tesoreria comunale in unica soluzione entro il 31 agosto o in due rate: entro il 31 agosto per il 1° quadrimestre ed entro il 31 gennaio per il 2° quadrimestre.

2. Il servizio non si intende tacitamente rinnovato anche per l'anno seguente, per cui è obbligatorio presentare ogni anno la domanda di cui all'articolo 2.

Art. 6 - Sanzioni e recupero crediti

Ogni danneggiamento a cose e persone di cui sia ritenuto responsabile un alunno che usufruisce del servizio, sarà addebitato al genitore, o a chi ne fa le veci.

In caso di inadempienza rispetto al pagamento della tariffa, oltre alla sospensione dell'utente dal servizio, saranno attivate le necessarie procedure legali per il recupero del credito.

Art. 7 - Interruzione del servizio

1. Il Comune di Carugo si assume l'obbligo di avvertire le famiglie degli iscritti al servizio in caso di sciopero del personale addetto per servizi non garantiti nell'ambito della regolamentazione dei servizi pubblici essenziali.

2. Il Comune di Carugo si ritiene invece sollevato da ogni responsabilità in merito alle eventuali interruzioni, anche prolungate, dell'effettuazione del servizio per cause dipendenti da calamità naturali.

Art. 8 - Norme finali

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile e della legislazione statale e regionale in materia.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 44 in data 22 luglio 2014 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO per giorni 15 consecutivi dal 29 luglio 2014 al 13 agosto 2014.

Ai sensi dell'art.13 – comma 2 - dello Statuto Comunale, è stato pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO e negli altri luoghi consueti, l'avviso di deposito presso la segreteria comunale del presente regolamento dal 09 agosto 2014 al 24 agosto 2014; non sono pervenute osservazione né reclami.

Ai sensi dell'art.13 – comma 3 - dello Statuto Comunale, il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 2 e pertanto dal 1° settembre 2014.

Carugo, lì 25/08/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Guglielmina Caretto)